

# **TI\_GERICHTE 14.2004.53 vom 25. November 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-11-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2004.53](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2004.53)

FR: TI\_GERICHTE 14.2004.53 du 25 novembre 2004

IT: TI\_GERICHTE 14.2004.53 del 25 novembre 2004

## **Regeste**

rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza estera. Fatti nuovi. Nova. Trasformazione di società. 3 identità

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito è fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.

#### **E. 1.1**

Il giudice del rigetto dell'opposizione, sia definitivo che provvisorio, esamina d'ufficio se sono date le tre seguenti identità: identità dell'escusso e della persona indicata nel titolo di rigetto come debitrice; identità dell'escutente e della persona indicata nel titolo di rigetto come creditore; identità del credito invocato nell'esecuzione e del credito riconosciuto nel titolo di rigetto (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80, 13 ad art. 81, ed i rif. e n. 74 ad art. 82).

#### **E. 1.2**

Nel caso concreto, la parte appellata contesta nuovamente in sede d'appello il presupposto dell'identità tra escutente (AP 1) e persona indicata nel titolo di rigetto come creditrice (\_\_\_\_\_). a) Il fatto che la parte appellata non abbia impugnato la decisione pretorile, che su questo punto le ha dato torto (cfr. cons. 1), non può essere considerato come un'acquiescenza, ritenuto che essa non poteva appellarsi contro una decisione che, nel dispositivo, le dava ragione, poiché i motivi non crescono in giudicato (cfr. CEF 14 dicembre 2000 [14.2000.107], cons. 3; 16 dicembre 2002 [14.02.97], cons. 4 in liminis). D'altronde, la questione va esaminata d'ufficio anche in sede di appello. b) A sostegno dell'allegazione secondo la quale AP 1 sarebbe il successore in diritto di \_\_\_\_\_, l'appellante ha prodotto in prima sede il verbale di assemblea di \_\_\_\_\_ del 29 gennaio 2001 (doc. E), dal quale risulta che l'assemblea ha deliberato a maggioranza la trasformazione della società in società per azioni, sotto la denominazione "AP 1" (pto 3, a p. 4 s.). Dagli atti prodotti davanti al primo giudice non si evince invece che tale trasformazione sia stata iscritta nel registro delle imprese (il timbro "Registrato a \_\_\_\_\_ [...]” apposto sulla prima pagina del verbale risulta essere quello del notaio che ha allestito il verbale, cfr. timbro e firma a p. 11 dello statuto sociale). Orbene, a prescindere dalla questione – controversa – di sapere se la nuova società acquista la personalità giuridica con l'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese (art. 2498 cpv. 3 CCit.) oppure se la deliberazione comporta solo una modifica del contratto sociale senza estinzione dell'ente e creazione di uno nuovo al posto dell'estinto (cfr. Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, 6a ed., Padova 2002, n° I/2 e IV/3 ad

art. 2498), gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese – tra i quali va annoverata la deliberazione di trasformazione (cfr. Cian/Trabucchi , op. cit., n° III/3 ad art. 2498) – sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza (art. 2457ter cpv. 1, al quale rinvia l'art. 2497bis CCit.; Cian/Trabucchi , op. cit., n° IV/3 ad art. 2498). Poiché l'appellante non ha portato la prova dell'iscrizione dell'asserita trasformazione nel registro delle imprese né ha dimostrato che l'escussa ne fosse a conoscenza, essa non le è opponibile. L'istanza deve pertanto essere respinta. c) La produzione della “visura”, compiegata come doc. L solo con l'appello, è inammissibile. Infatti, in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (per rinvio dell'art. 25 LALEF) in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, salvo nei casi di fallimento (art. 174 LEF) e di sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF) (art. 22 cpv. 4 LALEF). È superato il riferimento dell'appellante alla prassi del Tribunale federale, secondo la quale era ammessa la produzione di nuovi mezzi di prova in sede di ricorso di diritto pubblico per violazione delle norme di un trattato internazionale, prassi che nel passato aveva determinato questa Camera ad ammettere nuovi mezzi di prova anche in sede di appello (cfr. CEF 4 agosto 1998 [14.97.74], cons. 4c, Rep. 1998, n° 79). In effetti, in una sentenza del 31 maggio 2002 (DTF 128 I 354 ss., cons. 6), il Tribunale federale ha cambiato giurisprudenza, stabilendo anche in tale ambito un divieto di fatti nuovi. Ha poi precisato che il suo potere d'esame è limitato all'arbitrio sui fatti quando con il ricorso viene impugnata la decisione di un'autorità giudiziaria (DTF 129 I 110 ss.). Non vi è pertanto più motivo di ammettere un'eccezione all'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.

## **E. 2**

Poiché l'appello va respinto già per la carente identità tra creditrice ed escutente, non occorre esaminare gli altri argomenti sostenuti dall'appellante.

## **E. 3**

Intimazione: - \_\_\_\_\_ RA 1, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
RA 2, \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura \_\_\_\_\_. Per la Camera di esecuzione e  
fallimenti del Tribunale d'appello II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.